

STATUTO

COOPERATIVA SOCIALE PENELOPE A R.L.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TERMINI IMERESE PA VIA LUIGI
EINAUDI 2

Numero REA: PA - 250000

Codice fiscale: 05352450828

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 05-11-2004 - Statuto completo	2
--	---

	ivi residente, via Beato Agostino Novello n.6/I, studentessa,	
	C.F.MTT NGL 79E59 L112M;	
	6) QUAGLIATA Daniela , nata in Palermo il 10 luglio 1981,	
	residente in Termini Imerese, via Jevolella n.2, studentessa,	
	C.F.QGL DNL 81L50 G273B;	
	7) PERRICONE Claudia , nata in Termini Imerese il 25 aprile	
	1983, ivi residente, via Palmiro Togliatti n.8, studentessa,	
	C.F.PRR CLD 83D65 L112Y;	
	8) LO BIANCO Rosa , nata in Termini Imerese il 24 agosto 1982,	
	ivi residente, via Stesicoro n.54, studentessa, C.F.LBN RSO	
	82M64 L112J;	
	9) SUCAMELI Maria , nata in Termini Imerese l'8 maggio 1980,	
	ivi residente, via Sant'Orsola n.18, studentessa, C.F.SCM MRA	
	80E48 L112Q.	
	Detti comparenti, cittadini italiani, della cui identità	
	personale io notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il	
	presente atto, con il quale convengono e stipulano quanto	
	segue.	
	ART.1) Costituzione	
	1.1 - E' costituita una cooperativa di solidarietà denominata:	
	- " COOPERATIVA SOCIALE PENELOPE a r.l. ".	
	2.1 - Alla cooperativa, per quanto non previsto dal titolo VI	
	del c.c. e dalle leggi speciali sulla cooperazione, si	
	applicano, in quanto compatibili, le norme sulla società a	
	responsabilità limitata.	

	ART.2) Sede	
	2.1 - La cooperativa ha sede nel Comune di Termini Imerese.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento	
	della sede nell'ambito del territorio comunale.	
	Spetta all'assemblea deliberare il trasferimento della sede	
	in altri Comuni, nonché l'istituzione e la soppressione di	
	sedi secondarie.	
	ART.3) Durata	
	3.1 - La cooperativa è costituita a tempo indeterminato. Ogni	
	socio potrà esercitare il diritto di recesso con un preavviso	
	di sei mesi, da esercitarsi mediante comunicazione trasmessa	
	con qualsiasi mezzo che assicuri la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, all'indirizzo della sede sociale.	
	ART.4) Oggetto	
	4.1 - La cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo	
	della mutualità e della solidarietà, non persegue fini	
	speculativi o di lucro, ma intende far partecipi i soci dei	
	benefici della mutualità e della cooperazione.	
	La cooperativa opererà con l'esclusione di ogni finalità	
	speculativa secondo le norme richiamate dal presente atto e	
	ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a) della legge	
	nazionale n.381/1991.	
	La società si propone gli scopi seguenti:	
	1) assicurare ai soci un posto di lavoro remunerativo e	
	continuativo, ai sensi e per gli effetti dell'art.1 della	

	legge .381/1991;	
	2) istituire servizi di assistenza medico-generica e	
	infermieristico-domiciliare e ambulatoriale, servizi di	
	assistenza sociale, di segretariato sociale;	
	3) attrezzare e gestire ambulatori specialistici	
	socio-sanitari nel Comune di appartenenza, nei Comuni	
	limitrofi, nelle provincie e in particolare là dove i servizi	
	sanitari sono carenti e inesistenti;	
	4) istituire servizi di medicina sociale, medicina preventiva	
	e educazione sanitaria;	
	5) promuovere, sviluppare e realizzare consultori familiari;	
	6) eseguire studi e indagini sul territorio per fenomeni di	
	interesse e rilevanza sociale, mediante rilevazioni,	
	censimenti e quant'altro occorrente;	
	7) la cooperativa promuove con i propri soci nei propri	
	locali, progetti di ricerca scientifica con finanziamenti di	
	Banche o Enti preposti a tale scopo;	
	8) la cooperativa potrà organizzare corsi di aggiornamento	
	del personale;	
	9) la cooperativa potrà istituire, promuovere e sviluppare	
	servizi di manutenzione ordinaria, di igiene e pulizia, nei	
	locali di proprietà di enti privati e pubblici;	
	10) la cooperativa potrà attuare - mediante personale a ciò	
	abilitato - consulenza mediante elaborazioni informatiche con	
	particolare riguardo a programmi inerenti le aree socio	

	sanitarie.	
	La stessa potrà:	
	11) prevenire le situazioni di disabilità che impediscono lo	
	sviluppo e l'integrazione sociale del portatore di handicap	
	(fisici e mentali), promuovendo lo sviluppo e la	
	qualificazione di servizi, prestazioni e ricerche rivolti a	
	rimuovere condizioni che determinano disabilità fisica,	
	psichica e sensoriale, mediante interventi	
	socio-psico-sanitarie domiciliari, di cui alla legge della	
	Regione Siciliana del 18 aprile 1981 n.68;	
	12) promuovere l'istituzione, lo sviluppo e la qualificazione	
	di servizi di assistenza socio-psico-sanitaria per le persone	
	anziane. Tali servizi si identificano in:	
	a) creare, dirigere e gestire strutture residenziali per gli	
	anziani, centri di recupero fisico, centri di incontro, case	
	albergo, comunità alloggio, centri sociali diurni;	
	b) creare, dirigere e gestire servizi domiciliari per le	
	persone anziane, diretti a prevenire e rimuovere situazioni	
	di bisogno, favorendo il più possibile il mantenimento ed il	
	reinserimento della persona anziana nel proprio nucleo	
	familiare e sociale e comunque nel normale ambiente di vita,	
	permettendo tale assistenza a tutti gli anziani di cui alla	
	legge della Regione Siciliana del 6 maggio 1981 n.87;	
	c) organizzare e gestire iniziative di turismo sociale per	
	anziani, di natura climatica e termale, sia in Italia che	

	all'estero.	
	13) gestire per vari Enti del territorio nazionale sotto	
	convenzione, il censimento degli anziani in relazione dei	
	servizi di cui alla legge sopra indicati;	
	14) agire per il tossicodipendente in ossequio alla legge	
	nazionale del 1975 al n.685, realizzando l'intervento in tre	
	fasi diverse:	
	a) prevenzione: informazione capillare a livello del mondo	
	giovanile. Possibilità di promuovere corsi, seminari,	
	conferenze sul tema, sia nelle scuole (di ogni ordine e	
	grado) e nelle parrocchie (luoghi privilegiati della	
	socializzazione infantile) ed in tutti i luoghi dove è	
	possibile raggiungere i giovani;	
	b) assistenza: in stretta collaborazione con le A.S.L., le	
	strutture ospedaliere esistenti, nel rispetto delle	
	legislazioni vigenti; la cooperativa potrà realizzare piani	
	di intervento per i tossicodipendenti, con:	
	1°) la creazione di propri centri di assistenza	
	socio-psico-sanitaria, identificabili in centri di prima	
	accoglienza;	
	2°) la costituzione e la gestione di comunità terapeutiche.	
	c) promozione: la cooperativa potrà realizzare Comunità di	
	lavoro artigianale e/o agricolo, per favorire l'inserimento	
	di tossicodipendenti in grado di svolgere un'attività	
	lavorativa e desiderosi di farlo perchè alla ricerca di un	

	riscatto personale. Inoltre se è possibile la cooperativa	
	indirizzerà chi lo desideri allo studio e alla formazione	
	professionale e tecnica che gli consenta di trovare sbocco	
	nel mercato del lavoro, in maniera individuale, dove egli	
	desidera.	
	La cooperativa inoltre:	
	15) assiste e promuove, ai fini di un sano e corretto	
	sviluppo e per una giusta fase di socializzazione, il	
	minorenne che, per motivi vari non abbia avuto tutti i canoni	
	per una normale integrazione sociale, favorendo l'inserimento	
	del minorenne in nuclei di socializzazione come la famiglia,	
	la chiesa, la scuola e il posto di lavoro.	
	La cooperativa per raggiungere tali scopi utilizza i mezzi	
	riconosciuti dalla legge.	
	16) Promuove la cura dell'educazione e dello sviluppo della	
	personalità dei bambini, con la gestione di scuole materne,	
	elementari, asili nido e strutture residenziali per il	
	recupero minorile. La scuola d'infanzia ed elementare è	
	intesa come centro educativo permanente con attività psico	
	sociali rivolte ai bambini, alle famiglie e all'ambiente	
	esterno.	
	17) Promuove la prevenzione di tutte le malattie tipiche	
	dell'età evolutiva mediante la costituzione di équipes	
	psico-pedagogiche che operano all'interno delle scuole	
	elementari.	

	18) Promuove la formazione di centri di animazione ed	
	espressione creativa.	
	19) Promuove e può gestire mediante propria attività di	
	lavoro una o più cucine aziendali, cucine industriali, cucine	
	collettive, non aperte al pubblico, ma predisposte a fornire	
	dei servizi a delle categorie ben determinate: soci, mense	
	aziendali, mense scolastiche, anziani a domicilio,	
	handicappati malati, tossicodipendenti.	
	20) Promuove e può gestire con i propri mezzi o quelli dei	
	soci, o in collaborazione con altre strutture, attività di	
	produzione e distribuzione pasti a domicilio dell'utente o	
	nella sede di aziende o in scuole pubbliche e private, o in	
	tutti gli altri luoghi dove è stata fatta richiesta.	
	21) La cooperativa potrà esplicitare quanto altro previsto	
	dalle leggi sottoelencate con eventuali modifiche sia delle	
	leggi Regionali, Nazionali e Comunitarie, nelle rispettive	
	materie, nonchè delle leggi che verranno emanate:	
	A) L.R. 87/81 e 14/86 riguardanti interventi e servizi in	
	favore di anziani.	
	B) L.R. 68/81 riguardante l'"Organizzazione e gestione di	
	servizi per i soggetti portatori di handicap";	
	C) L.R. 22/86 riordino dei servizi e dell'attività socio	
	assistenziali in Sicilia;	
	D)L.N. 833/78 Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale;	
	E) L.R. 214 del 1979 "Istituzione degli Asili Nido";	

	F) L.R. 215 del 1979 riguardante "La tutela della Salute	
	Mentale";	
	G) L.R. 64 del 1984 "Piano contro l'uso non terapeutico delle	
	sostanze stupefacenti o psicotrope";	
	H) L.N. 685 del 1975 "Piano di intervento contro le	
	tossicodipendenze";	
	I) L.R. 1 del 1979 "Attribuzione dei Comuni in funzione	
	amministrativa regionale";	
	L) L.R. 21 del 1978 "Istituzione di Consultorio Familiare";	
	M) e tutti i regolamenti esecutivi delle leggi sopra dette.	
	25) La cooperativa per rendere esecutivo quanto sopra detto	
	intende:	
	A) Utilizzare soci qualificati, ma non iscritti agli albi	
	professionali, riservandosi l'utilizzo di personale	
	professionale iscritto ad appositi albi, mediante convenzione	
	esterna o contratti d'opera o rapporti di consulenza, previa	
	presentazione di relative parcelle.	
	Fermo restando che, ove nella superiore elencazione fossero	
	riscontrabili attività riservate per legge a soggetti muniti	
	di necessari titoli professionali o autorizzati all'esercizio	
	di specifiche attività in forza di particolari disposizioni	
	di legge, la società dovrà demandarne in ogni caso	
	l'esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la loro	
	responsabilità.	
	B) La cooperativa per perseguire gli scopi sociali potrà	

	chiedere allo Stato, alla Regione Siciliana e ad altri enti	
	all'uopo preposti contributi a tasso agevolato.	
	C) La cooperativa potrà chiedere contributi e mutui ai sensi	
	della L.N. 28/02/1986 n.44 "Misura straordinaria per la	
	promozione e lo sviluppo della imprenditorialità giovanile	
	del Mezzogiorno".	
	D) La cooperativa potrà partecipare ad organismi costituiti	
	per il raggiungimento di scopi sociali analoghi e ad ogni	
	altra attività avente attinenze agli scopi sociali della	
	stessa. E inoltre può assumere interessenze e partecipazioni	
	sotto qualsiasi forma in altre imprese e cooperative e può	
	anche aderire ad altri enti o organismi economici morali,	
	culturali ed assistenziali.	
	E) La cooperativa può acquistare, vendere, prendere in	
	affitto attrezzature, locali e anche gestire eventuali	
	lasciti e donazioni per il raggiungimento degli scopi sociali.	
	F) La cooperativa è autorizzata a stipulare convenzioni con	
	Enti Locali (Comunità montana, provincia, regione, unità	
	sanitaria locale) e con Enti pubblici Morali e privati anche	
	ai sensi della L.R.286/77 e successive modifiche ed	
	integrazioni, anche regionali sull'occupazione giovanile.	
	G) La cooperativa potrà attuare tutte le operazioni di ordine	
	tecnico, finanziario, mobiliare o immobiliare necessarie per	
	il conseguimento dei fini sociali.	
	H) La cooperativa si propone infine di incentivare	

	l'inserimento dei giovani nel mondo del lavoro, costituendosi	
	quale forza operativa per assicurare in prospettiva posti di	
	lavoro stabili, e combattere la disoccupazione, ciò anche ai	
	fini della L.N. 1/6/1977 sull'occupazione giovanile, anche	
	per coloro che, in possesso del titolo di studio per diverse	
	specializzazioni, mostrino però propensione ed attitudine per	
	le attività che costituiscono lo scopo sociale della	
	cooperativa.	
	La cooperativa si propone:	
	23) L'istituzione e gestione per utenti privati e per	
	strutture pubbliche del Servizio di Teleassistenza e	
	Telesoccorso.	
	24) L'istituzione e gestione di servizi di emergenza e di	
	primo soccorso mediante le organizzazioni e la gestione di un	
	servizio ambulanze e di ambulatorio polispecialistico	
	attrezzato a pronto soccorso.	
	25) L'organizzazione di équipes pluridisciplinari e	
	plurispecialistiche per operare nei confronti di Istituzioni	
	pubbliche e private per istruire procedure di sicurezza e	
	pronto intervento in ambiente di lavoro, sorveglianza anti	
	infortunistica e sanitaria nei posti di lavoro,	
	programmazione ed organizzazione di azioni di formazione in	
	materia di infortunistica, medicina del lavoro e pronto	
	soccorso per i lavoratori, e tutto quant'altro previsto dal	
	DLGS 626/1994 modificato con D.L. 242/96, ed eventuali leggi	

	future nazionali, regionali e comunitarie in materia.	
	26) L'organizzazione e gestione mediante propri soci	
	lavoratori presso scuole pubbliche e private di tutte le	
	attività del post Scuola.	
	27) La cooperativa intende svolgere le attività previste	
	dall'art.1, comma 1, lettera a) della legge n.381/1991,	
	consistenti nella gestione di servizi socio-sanitari ed	
	educativi, avvalendosi anche di professionisti ai sensi	
	dell'art.10 della medesima legge.	
	4.2 - La cooperativa può ricevere finanziamenti da parte dei	
	soci, finalizzati al perseguimento dell'oggetto sociale, nel	
	rispetto della normativa tempo per tempo vigente.	
	4.3 - La cooperativa può svolgere la propria attività anche	
	per i terzi non soci.	
	4.4 - La cooperativa può aderire a gruppi cooperativi	
	paritetici.	
	ART.5) Numero e categorie di soci	
	5.1 - Il numero dei soci è illimitato e variabile ma non può	
	essere inferiore al minimo stabilito dalla legge. Se	
	successivamente alla costituzione il numero dei soci diviene	
	inferiore a quello stabilito dalla legge, esso deve essere	
	integrato nel termine massimo di un anno, trascorso il quale	
	la società si scioglie e deve essere posta in liquidazione.	
	5.2 - Possono essere soci cooperatori le persone fisiche	
	appartenenti alle seguenti categorie:	

	- soci lavoratori che prestano la loro attività percependo un	
	compenso di qualsiasi natura ed entità;	
	- soci volontari che prestano la loro attività gratuitamente	
	ed esclusivamente per fini di solidarietà.	
	Di preferenza i soci dovranno risiedere e svolgere la propria	
	attività nel territorio interessato dall'attività della	
	cooperativa.	
	5.3 - Possono altresì essere soci soggetti diversi dalle	
	persone fisiche, ed in particolare, persone giuridiche	
	pubbliche o private nei cui statuti sia previsto il	
	finanziamento e lo sviluppo delle attività delle cooperative	
	sociali.	
	5.4 - Non possono in ogni caso divenire soci quanti	
	esercitano in proprio imprese identiche o affini con quella	
	della cooperativa.	
	5.5 - Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro	
	soci in base alla appartenenza a ciascuna delle categorie	
	sopraindicate.	
	ART.6) Soci lavoratori	
	6.1 - I soci lavoratori perseguono lo scopo di ottenere,	
	tramite la gestione in forma associata e con la prestazione	
	della propria attività lavorativa, continuità di occupazione	
	e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali.	
	6.2 - Possono essere soci lavoratori, tutte le persone	
	fisiche aventi capacità di agire, che abbiano maturato o che	

	intendano maturare una capacità professionale nei settori di	
	cui all'oggetto della cooperativa e che, per la loro capacità	
	effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione, possono	
	partecipare direttamente ai lavori della cooperativa ed	
	attivamente collaborare per il raggiungimento dei fini	
	sociali.	
	6.3 - Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e	
	mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un	
	ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata, nelle	
	diverse tipologie previste dalla legge o autonorma, ivi	
	compreso il rapporto di collaborazione coordinata non	
	occasionale, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la	
	legislazione italiana.	
	In considerazione della peculiare posizione giuridica del	
	socio lavoratore, la prestazione di lavoro del socio stesso e	
	il relativo trattamento economico e normativo sono	
	disciplinati da apposito Regolamento, redatto dall'organo	
	amministrativo ed approvato dall'assemblea dei soci.	
	ART.7) Soci volontari	
	7.1 - Sono volontari i soci che prestano la loro attività	
	nella cooperativa gratuitamente, per fini di solidarietà.	
	7.2 - Il numero dei soci volontari non può superare la metà	
	del numero complessivo dei soci.	
	7.3 - Ai soci volontari non si applicano i contratti	
	collettivi e le norme di legge in materia di lavoro	

	subordinato ed autonomo, ad eccezione delle norme in materia	
	di assicurazione contro gli infortuni sul mercato del lavoro	
	e le malattie professionali.	
	7.4 - Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto il	
	rimborso spese effettivamente sostenute e documentate sulla	
	base dei parametri stabiliti dalla cooperativa sociale e per	
	la totalità dei soci.	
	7.5 - Nella gestione dei servizi socio-sanitari ed educativi,	
	da effettuarsi in applicazione dei contratti stipulati con	
	amministrazioni pubbliche, le prestazioni dei soci volontari	
	possono essere utilizzate in misura complementare e non	
	sostitutiva rispetto ai parametri di impiego di operatori	
	professionali previsti dalle disposizioni vigenti.	
	ART.8) Procedura di ammissione	
	8.1 - Chi desidera diventare socio deve presentare domanda	
	scritta all'organo amministrativo, contenente:	
	- se persona fisica: cognome, nome, data e luogo di nascita,	
	residenza, codice fiscale e attività svolta; se soggetto	
	diverso da persona fisica: denominazione sociale, sede e	
	codice fiscale;	
	- i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui	
	chiede di essere iscritto;	
	- l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere.	
	I soggetti diversi dalla persona fisica, inoltre, devono	
	indicare i dati sociali e il nominativo della persona	

	delegata a rappresentarla nei rapporti con la cooperativa,	
	nonchè allegare la deliberazione dell'organo competente che	
	ha deciso l'adesione.	
	8.2 - L'ammissione di un nuovo socio è fatta con	
	deliberazione degli amministratori su domanda	
	dell'interessato; la deliberazione di ammissione deve essere	
	comunicata all'interessato e annotata a cura degli	
	amministratori nel libro dei soci.	
	8.3 - Il nuovo socio deve versare, con le modalità stabilite	
	dagli amministratori, oltre l'importo della quota, il	
	sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede	
	di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.	
	8.4 - Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli	
	amministratori, la deliberazione di rigetto deve essere	
	motivata e comunicata entro sessanta giorni agli interessati.	
	ART.9) Quote	
	9.1 - Il valore nominale di ciascuna quota non può essere	
	inferiore a 25,00 (venticinque virgola zero) Euro.	
	9.2 - Ove la legge non preveda diversamente, nella	
	cooperativa nessun socio può avere una quota superiore a	
	100.000,00 (centomila virgola zero zero) Euro.	
	9.3 - Il limite di cui al punto precedente non si applica nel	
	caso di conferimenti di beni in natura o di crediti, nei casi	
	previsti dagli articoli 2545-quinques e 2545-sexies, e con	
	richiamo ai soci diversi dalle persone fisiche.	

	ART.10) Cessione delle quote dei soci cooperatori	
	10.1 - La quota dei soci cooperatori non può essere ceduta	
	con effetto verso la società, se la cessione non è	
	autorizzata dagli amministratori.	
	10.2 - Il socio che intende trasferire la propria quota deve	
	darne comunicazione agli amministratori con lettera	
	raccomandata, indicando: il nome, la residenza e tutte le	
	generalità dell'aspirante acquirente, i requisiti personali	
	da questi posseduti e il prezzo pattuito per la cessione.	
	10.3 - Il provvedimento che concede o nega l'autorizzazione	
	deve essere comunicato al socio entro sessanta giorni dal	
	ricevimento della richiesta.	
	Decorso tale termine, il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la società deve iscrivere nel libro	
	dei soci l'acquirente che abbia i requisiti previsti per	
	diventare socio.	
	Il provvedimento che nega al socio l'autorizzazione deve	
	essere motivato. Contro il diniego il socio, entro sessanta	
	giorni dal ricevimento della comunicazione, può proporre	
	opposizione al tribunale.	
	ART. 11) Acquisto di quote proprie	
	Gli amministratori possono acquistare o rimborsare quote	
	della cooperativa, se il rapporto tra il patrimonio netto e	
	il complessivo indebitamento della società è superiore ad un	
	quarto e l'acquisto o il rimborso è fatto nei limiti degli	

	utili distribuibili e delle riserve disponibili risultanti	
	dall'ultimo bilancio regolarmente approvato.	
	ART.12) Vincoli sulle quote	
	12.1 - Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a	
	vincoli; esse si considerano vincolate soltanto a favore	
	della cooperativa a garanzia dell'adempimento delle	
	obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.	
	12.2 - Il creditore particolare del socio cooperatore, finchè	
	dura la società, non può agire esecutivamente sulla quota del	
	medesimo.	
	ART.13) Recesso	
	13.1 - Il diritto di recesso compete:	
	- ai soci operatori che non hanno consentito al cambiamento	
	dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o	
	scissione, alla revoca dello stato di liquidazione, al	
	trasferimento della sede, alla eliminazione di una o più	
	cause di recesso previste dal presente atto costitutivo;	
	- ai soci operatori che abbiano perduto i requisiti per	
	l'ammissione;	
	- ai soci operatori che non hanno consentito al compimento	
	di operazioni che comportano una sostanziale modificazione	
	dell'oggetto sociale determinato nell'atto costitutivo;	
	- ai soci operatori che non si trovino più in condizione di	
	partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;	
	- in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente	

	atto costitutivo.	
	Il recesso non può essere parziale.	
	13.2 - La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con	
	raccomandata alla società. Gli amministratori devono	
	esaminarla entro sessanta giorni dalla ricezione. Se non	
	sussistono i presupposti del recesso, gli amministratori	
	devono darne immediata comunicazione al socio che, entro	
	sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione, può	
	proporre opposizione innanzi il Tribunale.	
	13.3 - Il recesso ha effetto: per quanto riguarda il rapporto	
	sociale, dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda; per quanto riguarda i rapporti	
	mutualistici tra socio e società, con la chiusura	
	dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima e, in	
	caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.	
	ART.14) Esclusione del socio	
	14.1 - L'esclusione del socio può aver luogo:	
	- per gravi inadempienze alle obbligazioni che derivano	
	dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal	
	rapporto mutualistico;	
	- per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la	
	partecipazione alla società;	
	- per il mancato pagamento della quota sottoscritta;	
	- nei casi previsti dall'articolo 2286 c.c.;	
	- nei casi previsti dall'articolo 2288, primo comma c.c.;	

	14.2 - L'esclusione deve essere deliberata dagli	
	amministratori.	
	14.3 - Contro la deliberazione di esclusione il socio può	
	proporre opposizione al Tribunale nel termine di sessanta	
	giorni dalla comunicazione.	
	Gli amministratori non possono delegare i loro poteri in	
	materia di esclusione del socio.	
	14.4 - Lo scioglimento del rapporto sociale determina anche	
	la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ART.15) Morte del socio	
	15.1 - In caso di morte del socio, gli eredi hanno diritto	
	alla liquidazione della quota secondo le disposizioni	
	dell'articolo 16) seguente.	
	ART.16) Liquidazione della quota	
	16.1 - La liquidazione della quota ha luogo sulla base del	
	bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso,	
	l'esclusione o la morte del socio.	
	16.2 - Il socio receduto od escluso e gli eredi del socio	
	defunto, hanno diritto soltanto al rimborso del valore	
	nominale delle somme versate (eventualmente ridotto in	
	proporzione alle perdite imputabili al capitale), ad	
	esclusione di quelle versate a titolo di sovrapprezzo.	
	16.3 - Il pagamento deve essere fatto entro sei mesi	
	dall'approvazione del bilancio.	
	ART.17) Responsabilità del socio uscente e dei suoi eredi	

	17.1 - Il socio che cessa di far parte della società risponde	
	verso questa per il pagamento dei conferimenti non versati,	
	per un anno dal giorno in cui il recesso, l'esclusione o la	
	cessione della quota si è verificata.	
	Se entro un anno dallo scioglimento del rapporto associativo	
	si manifesta l'insolvenza della società, il socio uscente è	
	obbligato verso questa nei limiti di quanto ricevuto per la	
	liquidazione della quota.	
	Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili	
	verso la società gli eredi del socio defunto.	
	ART.18) Patrimonio sociale	
	18.1 - Il patrimonio della società è costituito:	
	a) dal capitale sociale costituito dall'ammontare delle quote	
	dei soci cooperatori;	
	b) dalla riserva legale, formata con quote degli avanzi di	
	gestione;	
	c) dall'eventuale fondo sovrapprezzo, formato con le somme	
	versate a norma del precedente punto 8.3 ;	
	d) da ogni altra riserva costituita e/o prevista dalla legge.	
	Le riserve di cui alle lettere b) ed e) non possono essere	
	ripartite tra i soci cooperatori, nè durante la vita della	
	società, nè all'atto dello scioglimento.	
	ART.19) Capitale sociale	
	19.1 - Il capitale è variabile, suddiviso in quote aventi	
	valore minimo e massimo secondo le disposizioni di legge.	

	19.2 - Le quote sono indivisibili.	
	19.3 - Nessun socio può avere una quota di importo superiore	
	al limite previsto dalla legge.	
	19.4 - Il capitale sociale è costituito da quote del valore	
	nominale di Euro 25,00 (venticinque virgola zero zero)	
	ciascuna e viene assunto dai soci in parti eguali fra di loro.	
	Ciascun socio sottoscrive una quota dell'ammontare	
	complessivo di Euro 1.000,00 (mille virgola zero zero) e	
	dichiara di avere già versato il relativo importo nelle casse	
	sociali.	
	Pertanto, attualmente, il capitale sottoscritto e versato è	
	di Euro 9.000,00 (novemila virgola zero zero).	
	ART.20) Riserva legale, statutarie e volontarie	
	20.1 - Qualunque sia l'ammontare del fondo di riserva legale,	
	deve essere a questo destinato almeno il trenta per cento	
	(30%) degli utili netti annuali.	
	20.2 - Una quota degli utili netti annuali deve essere	
	corrisposta ai fondi mutualistici per la promozione e lo	
	sviluppo della cooperazione, nella misura e con le modalità	
	previste dalla legge.	
	ART.21) Divieti	
	21.1 - E' fatto divieto alla cooperativa di:	
	- distribuire i dividendi in misura superiore all'interesse	
	massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti	
	e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;	

	- remunerare gli strumenti finanziari offerti in	
	sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due	
	punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;	
	- distribuire le riserve fra i soci cooperatori.	
	ART.22) Esercizio sociale e bilancio	
	22.1 - L'esercizio sociale va dal 1 gennaio al 31 dicembre di	
	ogni anno.	
	22.2 - Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio secondo i	
	criteri stabiliti dalla legge.	
	22.3 - In sede di approvazione del bilancio di esercizio,	
	l'assemblea determina, nel rispetto di quanto previsto dal	
	precedente art.21), la destinazione degli utili non assegnati	
	ai sensi dei precedenti punti 20.1 e 20.2.	
	ART.23) Modalità di assunzione delle decisioni	
	23.1 - I soci decidono sulle materie riservate alla loro	
	competenza dalla legge, dal presente statuto, nonchè sugli	
	argomenti che, uno o più amministratori o tanti soci che	
	rappresentano almeno un terzo dei voti esprimibili in	
	assemblea generale, sottopongono alla loro approvazione.	
	23.2 - Le decisioni dei soci sono assunte, in ogni caso, con	
	metodo assembleare.	
	ART.24) Convocazioni	
	24.1 - L'assemblea, ordinaria e straordinaria ai sensi di	
	legge, è convocata dagli amministratori mediante avviso	

	contenente l'elenco delle materie da trattare, l'indicazione	
	del giorno, dell'ora e del luogo (o dei luoghi)	
	dell'adunanza. Esso potrà contenere anche l'indicazione del	
	luogo, del giorno e dell'ora per la seconda convocazione, che	
	non potrà avere luogo nello stesso giorno fissato per la	
	prima.	
	24.2 - A cura degli amministratori, almeno quindici giorni	
	prima di quello fissato per l'adunanza, tale avviso deve	
	essere:	
	- inviato ai soci e agli altri aventi diritto, con mezzi di	
	comunicazione che garantiscano la prova dell'avvenuto	
	ricevimento, all'indirizzo o al recapito proprio del	
	rispettivo mezzo di comunicazione in base a specifica	
	dichiarazione del socio destinatario e come tale risultante	
	dal libro dei soci.	
	24.3 - In ogni caso l'avviso di convocazione deve essere	
	anche affisso presso la sede sociale nei quindici giorni che	
	precedono quello in cui si tiene l'adunanza.	
	24.4 - In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si	
	reputa regolarmente costituita quando sono presenti, in	
	proprio o per delega, tutti i soci aventi diritto al voto e	
	all'intervento, tutti gli amministratori, i sindaci ed il	
	revisore, se nominati, sono presenti o informati della	
	riunione e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento.	
	Tuttavia in tale ipotesi, dovrà darsi tempestiva	

	comunicazione delle deliberazioni assunte, agli	
	amministratori, ai sindaci e al revisore non presenti.	
	24.5 - L'assemblea è convocata presso la sede sociale o	
	altrove purchè nel territorio:	
	- italiano;	
	- della Regione in cui la cooperativa ha la propria sede;	
	- del Comune in cui è posta la sede e in quello dei Comuni	
	confinanti.	
	24.6 - Per l'approvazione del bilancio l'assemblea deve	
	essere convocata entro centoventi (120) giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale, oppure entro centottanta (180)	
	giorni, qualora la società sia tenuta alla redazione del	
	bilancio consolidato e qualora lo richiedano particolari	
	esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.	
	24.7 - L'assemblea deve essere altresì convocata su richiesta	
	dei soci, nei casi previsti dalla legge.	
	ART.25 Maggioranze costitutive e deliberative	
	25.1 - L'assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, tanto in	
	prima come in seconda convocazione, è validamente costituita	
	e delibera validamente con le maggioranze, calcolate secondo	
	il numero di voti spettanti ai soci, previste dalla normativa	
	tempo per tempo vigente sulle società a responsabilità	
	limitata, se non derogate dalla specifica disciplina delle	
	società cooperative.	
	ART.26) Intervento in assemblea e diritto di voto	

	26.1 - Possono intervenire all'assemblea tutti i soci	
	iscritti nel libro dei soci.	
	26.2 - Hanno diritto di voto coloro che risultano iscritti da	
	almeno novanta giorni nel libro dei soci.	
	26.3 - Ogni socio cooperatore ha un voto, qualunque sia il	
	valore nominale della sua quota.	
	26.4 - I soci cooperatori persone giuridiche, hanno voto	
	plurimo in misura variabile.	
	ART.27) Rappresentanza nell'assemblea	
	27.1 - I soci possono farsi rappresentare in assemblea solo	
	da altri soci. La delega deve essere conferita per iscritto e	
	deve indicare il nome del rappresentante e l'eventuale	
	facoltà e limiti di subdelega; essa deve essere conservata	
	dalla cooperativa.	
	27.2 - Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di	
	tre (3) soci.	
	27.3 - Il socio imprenditore individuale può farsi	
	rappresentare nell'assemblea anche dal coniuge, dai parenti	
	entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo, che	
	collaborano all'impresa ancorchè non soci.	
	ART.28) Amministrazione	
	28.1 - La società potrà essere alternativamente amministrata,	
	con scelta da adottarsi dai soci al momento della nomina:	
	a) da un Amministratore Unico;	
	b) da un Consiglio di Amministrazione;	

	c) da un organo pluripersonale di natura non collegiale, i	
	cui membri possono agire in via congiunta o disgiunta a	
	seconda di quanto stabilito nell'atto di nomina.	
	28.2 - L'amministrazione della società può essere affidata	
	anche a soggetti non soci; in ogni caso però la maggioranza	
	degli amministratori deve essere scelta tra i soci	
	cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci	
	cooperatori persone giuridiche.	
	28.3 - Non possono essere nominati alla carica di	
	amministratori, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro	
	che si trovano nelle condizioni previste dall'art.2382 c.c.	
	Gli amministratori sono tenuti ad osservare il divieto di	
	concorrenza di cui all'art.2390 c.c.	
	28.4 - Gli amministratori restano in carica fino a revoca o	
	dimissioni o per quel tempo più limitato stabilito dai soci	
	all'atto della loro nomina.	
	In caso di nomina, fino a revoca o dimissioni, è consentita	
	la revoca degli amministratori in ogni tempo e senza	
	necessità di motivazione, ovvero giusta causa. E' ammessa la	
	rieleggibilità.	
	28.5 - Nel caso sia stato nominato il Consiglio di	
	Amministrazione di cui alla lettera b) del precedente punto	
	28.1 , se per qualsiasi causa viene meno anche uno solo dei	
	consiglieri, decade l'intero Consiglio di Amministrazione.	
	Nel caso sia invece nominato l'organo pluripersonale di cui	

	alla lettera c) del precedente punto 28.1 , se per qualsiasi	
	causa viene a cessare anche un solo amministratore, decadono	
	anche gli altri amministratori.	
	Il Collegio Sindacale, ove nominato, dovrà provvedere con	
	urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il	
	rinnovo dell'organo amministrativo ai sensi dell'art.2386,	
	comma 5, c.c.	
	Nel caso in cui non sia nominato il collegio sindacale, gli	
	amministratori rimasti in carica dovranno provvedere con	
	urgenza alla convocazione dell'assemblea dei soci per il	
	rinnovo dell'organo amministrativo.	
	28.6 - Ove nominato, il Consiglio di Amministrazione di cui	
	alla lettera b) del precedente punto 28.1 , qualora non vi	
	abbiano provveduto i soci, elegge fra i propri membri il	
	presidente ed eventualmente anche il vice presidente che	
	sostituisca il presidente nei casi di assenza o	
	d'impedimento, nonchè un segretario, anche estraneo.	
	ART.29) Decisioni del Consiglio di Amministrazione	
	29.1 - Tutte le decisioni del consiglio di amministrazione	
	devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.	
	A tal fine il consiglio di amministrazione viene convocato e	
	quindi chiamato a formare le proprie deliberazioni dal	
	presidente con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi	
	altro mezzo idoneo allo scopo (per esempio fax, posta	
	elettronica), almeno cinque giorni prima della riunione.	

	Il consiglio è validamente riunito e comunque in grado di	
	formare le proprie deliberazioni quando siano presenti o	
	partecipino alla formazione delle deliberazioni stesse, tutti	
	i consiglieri ed i sindaci effettivi, ove nominati.	
	Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in	
	forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza	
	dei suoi membri in carica e a maggioranza assoluta dei voti	
	dei presenti. In caso di parità la proposta si intende	
	respinta. Il voto non può essere dato per rappresentanza.	
	29.2 - Le decisioni degli amministratori, adottate ai sensi	
	del presente articolo, devono essere trascritte nel Libro	
	Verbali degli amministratori.	
	ART.30) Competenze degli amministratori	
	30.1 - L'organo amministrativo, qualunque sia la sua	
	articolazione, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria	
	amministrazione, esclusi i poteri che la legge o il presente	
	atto costitutivo, riservano espressamente ai soci.	
	L'organo amministrativo può nominare Direttori, procuratori	
	"ad negotia" e mandatari in genere per determinati atti o	
	categorie di atti.	
	30.2 - Nel caso di nomina del consiglio di amministrazione,	
	questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e	
	con i limiti di cui all'art.2381 c.c., a un comitato	
	esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero a	
	uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Il	

	comitato esecutivo, ovvero l'amministratore o gli	
	amministratori delegati, potranno compiere tutti gli atti di	
	ordinaria e straordinaria amministrazione che risulteranno	
	dalla delega conferita dal consiglio di amministrazione, con	
	le limitazioni e le modalità indicate nella delega stessa.	
	ART.31) Rappresentanza	
	31.1 - La rappresentanza della società di fronte a terzi ed	
	in giudizio, spetta all'organo amministrativo adottato,	
	secondo le modalità e le limitazioni stabilite dall'atto di	
	nomina.	
	ART.32) Compensi degli amministratori	
	32.1 - Il compenso annuale all'organo amministrativo è	
	determinato dai soci al momento della nomina.	
	ART.33) Controllo dei soci ed azione di responsabilità	
	33.1 - Ciascun socio che non partecipa all'amministrazione,	
	ai sensi dell'art.2476 c.c., ha diritto di avere dall'organo	
	amministrativo notizie sullo svolgimento degli affari sociali	
	e consultare i libri sociali ed i documenti relativi	
	all'amministrazione, anche tramite professionisti di loro	
	fiducia.	
	Ciascun socio potrà promuovere, qualora ne ricorrano gli	
	estremi, azione di responsabilità contro gli amministratori.	
	L'azione di responsabilità contro gli amministratori non può	
	essere oggetto di rinuncia o di transazione da parte della	
	società.	

	ART.34) Controllo legale dei conti	
	34.1 - Verificatisi i presupposti di legge previsti	
	dall'art.2477 c.c., la società è controllata da un collegio	
	sindacale composto da tre sindaci effettivi e due supplenti,	
	nominati dall'assemblea, la quale designa altresì il	
	presidente e ne determina la retribuzione annuale. I sindaci	
	durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.	
	Per decisione dei soci, la società potrà essere controllata	
	da un collegio sindacale o da un revisore unico.	
	ART.35) Disposizioni finali	
	35.1 - La cooperativa non può modificare la propria natura di	
	cooperativa sociale. Qualsiasi delibera in tal senso comporta	
	la sua automatica messa in liquidazione.	
	35.2 - In caso di scioglimento della cooperativa, l'assemblea	
	straordinaria nominerà uno o più liquidatori preferibilmente	
	tra i soci determinandone i poteri. L'intero patrimonio	
	sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi	
	eventualmente maturati, dovrà essere devoluto ai fondi	
	mutualistici per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione.	
	XXXX	
	Per decisione unanime dei comparenti, come sopra	
	generalizzati, l'Amministrazione della Società Cooperativa è	
	affidata ad un Consiglio di Amministrazione e, pertanto - per	
	il primo triennio - vengono nominati Presidente dello stesso,	